

Capitolo I

CARATTERI FONDAMENTALI DEL FENOMENO GIURIDICO

NOZIONE DI DIRITTO: complesso di regole di condotta che disciplinano i rapporti tra i membri di una certa collettività in un dato momento storico

CARATTERISTICA PRINCIPALE DEL FENOMENO GIURIDICO:

Stretto legame con il fenomeno sociale =

- Perché nasca il fenomeno giuridico è necessario che esista una qualche forma di aggregazione umana
- Nessuna forma di aggregazione umana può svilupparsi senza un minimo di regole che disciplinino i rapporti tra i soggetti che la compongono (regole giuridiche, religiose, morali, filosofiche...)

- **EFFETTIVITÀ** = convinzione sociale della sua obbligatorietà
- **CERTEZZA** = esistenza di strutture (ordinamento giudiziario) e di istituti (conoscibilità delle regole e sanzioni) che garantiscono la concreta applicazione delle regole di comportamento
- **RELATIVITÀ** = mutevolezza del contenuto e dell'estensione delle regole a seconda delle diverse esigenze che ogni singola società deve affrontare in un certo momento storico

NORMA GIURIDICA= regola di comportamento obbligatoria per tutti i componenti di una determinata società.

CONTENUTO DELLA NORMA GIURIDICA:

- scelta e descrizione degli eventi che essa intende disciplinare (fattispecie astratta)
- scelta degli effetti giuridici (posizioni giuridiche di vantaggio e di svantaggio) che conseguono obbligatoriamente al verificarsi della fattispecie astrattamente prevista dalla norma

POSIZIONI SOGGETTIVE DI VANTAGGIO:

- **diritti soggettivi (assoluti e relativi)**
- **interessi legittimi**

POSIZIONI SOGGETTIVE DI SVANTAGGIO

- **doveri**
- **obblighi**
- **oneri**

4. IL CONCETTO DI ORDINAMENTO GIURIDICO E LA PLURALITA' DEGLI ORDINAMENTI

ORDINAMENTO GIURIDICO= l'insieme delle regole di diritto-dotate dei caratteri della complessità e della stabilità-e dei fini che rappresentano il tessuto connettivo di un certo gruppo sociale.

PLURALITA' DEGLI ORDINAMENTI GIURIDICI= sono possibili tanti diversi ordinamenti giuridici quanti sono i fini che in concreto possono determinare una aggregazione di più individui.

ORDINAMENTI GIURIDICI:

- **PARTICOLARI:** perseguono *interessi specifici*
- **GENERALI O POLITICI:** perseguono *finalità tendenzialmente omnicomprensive* ("*bene comune*") di tutti i possibili interessi sociali. **V. Stato**

4. IL CONCETTO DI ORDINAMENTO GIURIDICO E LA PLURALITA' DEGLI ORDINAMENTI

NOZIONE DI ORDINAMENTO GIURIDICO

Gruppo di soggetti dotati di un'organizzazione e regolati da norme

«Qualunque organizzazione sociale costituisce un ordinamento giuridico. Una organizzazione per essere tale e per sopravvivere ha bisogno di un complesso di regole che ne disciplinano la vita e l'attività. Tali regole costituiscono il diritto di una determinata organizzazione; e considerate nel loro insieme, formano un ordinamento giuridico»

4. IL CONCETTO DI ORDINAMENTO GIURIDICO E LA PLURALITA' DEGLI ORDINAMENTI

**ELEMENTI INDISPENSABILI
DELL'ORDINAMENTO GIURIDICO**

pluralità di soggetti

sistema di norme

organizzazione

4. IL CONCETTO DI ORDINAMENTO GIURIDICO E LA PLURALITA' DEGLI ORDINAMENTI

PLURALITA' DEGLI ORDINAMENTI GIURIDICI

- Stato

ma anche:

- sindacati, partiti, ordinamenti religiosi (es.: Chiesa cattolica)

- ordinamento internazionale

Rapporti tra ordinamenti

- **ordinamenti equiordinati (separati)**

- **ordinamenti subordinati (collegati)**

Stato *superiorem non recognoscens*
(fino a metà sec. XX)

CARATTERI DELL'ORDINAMENTO GIURIDICO STATO

- originario - autoritario - necessario – territoriale - a fini generali -
politico- **sovrano**

I SIGNIFICATI DEL TERMINE STATO

- **Stato-ente** o organizzazione: si intende il potere dell'apparato pubblico contrapposto alla collettività.
- **Stato-ordinamento** o comunità (*Repubblica*): l'insieme dei pubblici poteri e della società civile

- **PERSONE FISICHE**
- **PERSONE GIURIDICHE (PRIVATE O PUBBLICHE [STATO])**
- **ASSOCIAZIONI “DI FATTO”**

PERSONE FISICHE

- capacità giuridica (da nascita)
- capacità di agire (maggiore età, non interdetti o inabilitati)

PERSONE GIURIDICHE

Entità immateriali espressamente riconosciute dall'ordinamento

- Enti pubblici (es.: Comune, Regione, Università....)
- Persone giuridiche private (associazioni, fondazioni, società per attività economica ex libro V c.c.)

5. ORDINAMENTI GIURIDICI DI “COMMON LAW” E DI “CIVIL LAW”

I PRINCIPALI MODELLI EUROPEI DI ORDINAMENTO GIURIDICO STATUALE:

- 1. Ordinamenti di diritto socialista: superati o in via di radicale trasformazione**
- 2. Ordinamenti di *civil law* (tutti gli ordinamenti europei)**
 - Diritto prevalentemente scritto
 - Giudice= interprete e non creatore del diritto
- 3. Ordinamenti di *common law* (solo ordinamento inglese)**
 - Diritto prevalentemente non scritto
 - Principio dello “stare decisis”

FONTI NORMATIVE

- » ***Fonti-atto***: gli atti idonei a creare, modificare o integrare le regole giuridiche di un certo ordinamento (legge del Parlamento; regolamento del Governo)

- » ***Fonti-fatto***: i fatti idonei a creare, modificare o integrare le regole giuridiche di un certo ordinamento (consuetudine, prassi amministrativa)

• CRITERI PER “ORDINARE” I VARI TIPI DI FONTI INTERNE:

- » Principio gerarchico
- » Principio di competenza
- » Principio cronologico
- » Principio della territorialità del diritto

COME RISOLVERE LE ANTINOMIE NORMATIVE

Successione delle fonti nel tempo

Criterio cronologico > abrogazione (espressa, per incompatibilità, per nuova disciplina dell'intera materia)

Sovraordinazione o sottordinazione delle fonti

Criterio gerarchico > invalidità e annullamento

Specialità delle fonti

Criterio di competenza > invalidità e annullamento

**I CRITERI DI INTERPRETAZIONE DELLE NORME
(METODI CHE CONSENTONO UN CORRETTO ESERCIZIO
DELLA FUNZIONE GIURISDIZIONALE):**

- ⇒ Letterale**
- ⇒ Logico**
- ⇒ Analogico**
- ⇒ Sistemático**

N.B.: in presenza di specifiche circostanze, l'attività interpretativa può tradursi in una attività simile a quella di creazione di nuove norme